

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	38
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
Sui lavori della Commissione	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni</i>)	27
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	45
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	34

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII Commissione (Ambiente) in sede referente.

Rammenta che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 14 luglio 2021. Tale condizione è stata recepita dalle Commissioni di merito, che hanno modificato l'articolo 57 del provvedimento nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

In merito ai profili di quantificazione e di copertura delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al testo, nell'evidenziare che queste non sono corredate di relazione tecnica, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel premettere che il testo licenziato dalle Commissioni di merito in sede referente non sembra necessitare che di limitate modifiche al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, comunica che il Governo sarà verosimilmente in condizione di fornire al riguardo i pertinenti elementi conoscitivi già nel tardo pomeriggio di oggi.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto di quanto testé rappresentato dalla Viceministra Castelli, comunica pertanto che la Commissione bilancio sarà nuovamente convocata orientativamente per le ore 18.30 di oggi, al fine di esprimere il parere di propria competenza sul provvedimento in titolo. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella scorsa seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), contenente elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, eventualmente integrando in tal senso la preannunciata seduta del tardo pomeriggio di oggi.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* **Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori**, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo **Protocollo**, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* **Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro**, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge, già approvato senza emendamenti dal Senato (S. 986), è corredato di relazione tecnica e che la 5^a Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo.

In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la ratifica delle Convenzioni OIL non comporta modifiche alla legislazione nazionale che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare e che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo recano comunque previsioni già operanti a legislazione vigente. In questo quadro, comunque, evidenza che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli. La norma, benché formulata in termini generali, è comunque di carattere precettivo e risulterebbe applicabile alla generalità dei programmi scolastici. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità

di fronteggiare eventuali nuovi o maggiori adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la previsione di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione OIL n. 155, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati parte, sia perché la stessa riproduce disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3039 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* **Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori**, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo **Protocollo**, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* **Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro**, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la previsione

di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione OIL n. 155, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati parte, sia perché la stessa riproduce disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge – già approvato dal Senato – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tec-

nica, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati in parte come « oneri valutati » in parte come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa. In particolare, vengono stimati come « oneri valutati » quelli relativi agli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19, i quali fanno riferimento a oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali e non comprimibili in un tetto di spesa, fra i quali le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Osserva che tale configurazione discende dal recepimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato in prima lettura. Circa tale profilo, non formula osservazioni. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 19 dell'Accordo, rileva che ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca ogni anno, o quando si riterrà opportuno, alternativamente in Italia e in Bolivia e che nella relazione tecnica, in particolare, si ipotizza una prima riunione in Bolivia nel corso del terzo anno di applicazione dell'Accordo. Osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione, benché non desumibile dal testo dell'Accordo ma solo dalla relazione tecnica, è stata recentemente confermata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. In proposito, non formula dunque osservazioni. Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Bolivia: andrebbero dunque acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari boliviani. Evidenzia, inoltre, che sulla cooperazione delle Parti nel settore dei *media*, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi, la relazione tecnica afferma che la disposizione non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche. Sul punto reputa opportuno acqui-

sire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (« elenco ISTAT »). Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 20, concernente eventuali modifiche all'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e, dunque, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica – configurati in parte come previsione di spesa e in parte come autorizzazione di spesa – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritto nel bilancio triennale 2021- 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità. Osserva che il successivo articolo 4 stabilisce, invece, che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando altresì che agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI assicura che le spese di accoglienza in Italia dei commissari boliviani saranno coperte dalla controparte, mentre la cooperazione nel settore dei *media*, qualora intrapresa, sarà svolta a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3043 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le spese di accoglienza in Italia dei commissari boliviani saranno coperte dalla controparte, mentre la cooperazione nel settore dei *media*, qualora intrapresa, sarà svolta a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 3044 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle col-

lettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 e che il provvedimento – approvato in prima lettura senza emendamenti dal Senato – è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, rammenta che nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione bilancio del Senato in sede consultiva, la rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni sulla sostenibilità ad invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo, concernente l'adozione delle misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, e che, nella medesima seduta, la 5^a Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo. In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che, per effetto della predetta disposizione, deve intendersi in ogni caso che dall'attuazione della legge medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole espressa dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) coglie l'occasione della presenza della Viceministra Castelli affinché la stessa possa farsi tramite di un sollecito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di una pronta predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179), a prima firma della onorevole Meloni, il cui seguito dell'esame in Assemblea dovrebbe concludersi, sulla base del calendario vigente, entro il mese corrente di luglio. Nel rimarcare come il gruppo di Fratelli d'Italia annetta particolare rilevanza alla citata proposta di legge, osserva infatti che la relazione tecnica, in assenza della quale risulterebbe di fatto precluso il prosieguo dell'iter del provvedimento, pur richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 14 luglio con la previsione di un termine di trasmissione di cinque giorni, non risulta allo stato ancora pervenuta.

La Viceministra Laura CASTELLI informa che il competente Ministero della giustizia ha trasmesso ieri sera la relazione tecnica sul provvedimento richiamato dalla deputata Lucaselli, che risulta ora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, confidando pertanto che già all'inizio della prossima settimana la Commissione bilancio potrà concluderne l'esame in sede consultiva, onde consentire il rispetto della programmazione dei lavori in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dalla Viceministra Castelli, preannuncia che il provvedimento in materia di equo compenso (C. 3179-A), sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione bilancio già nella prima seduta utile della prossima settimana.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25 e dalle 21.35 alle 22.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella odierna seduta antimeridiana erano stati chiesti chiarimenti al Governo in merito alle modifiche ed integrazioni introdotte in sede referente dalle Commissioni I e VIII al testo del decreto-legge. Chiede quindi al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi di risposta e, in caso contrario, quanto tempo sia ancora necessario.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la nota della Ragioneria dello Stato volta a fornire i necessari chiarimenti è in fase di ultimazione e che sarà trasmessa alla Commissione intorno alle ore 19.30. Anticipa che con tale nota il Governo chiederà la soppressione di una sola disposizione e qualche riformulazione necessaria per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, propone quindi di rinviare la seduta alle ore 20 e, di conseguenza, di chiedere il rinvio della seduta dell'Assemblea alle ore 20.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.20, riprende alle 20.05.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che è in distribuzione la nota della Ragioneria generale dello Stato contenente i rilievi concernenti le modifiche ed integrazioni al decreto-legge introdotte dalle Commissioni di merito (*vedi allegato 2*) e, allo scopo di consentire l'esame di tale nota, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alle ore 21.

La Viceministra Laura CASTELLI sottolinea che, nella nota in distribuzione, deve essere considerato superato il secondo rilievo concernente la richiesta di soppressione per carenza di relazione tecnica dell'articolo 32-*quater*, recante semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, qualora, una volta trasmessa la relazione tecnica da parte del competente Ministero, sia inserita nel testo una clausola di neutralità finanziaria riferita a tale disposizione. Per le restanti osservazioni, invece, precisa che si tratta di correzioni tecniche necessarie per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Michele SODANO (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che le molteplici sospensioni e i rinvii della seduta, succedutisi nel corso della giornata odierna, hanno reso particolarmente difficile il buon andamento dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), in risposta all'onorevole Sodano, precisa che i rinvii sono stati determinati dal tempo che è stato necessario per l'esame, da parte del Governo, del testo licenziato dalle Commissioni.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede se la presidenza ritiene sufficiente un'ora per esaminare la nota della Ragioneria generale dello Stato oppure se prevede ulteriori rinvii.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in risposta all'onorevole Trano, assicura che un'ora dovrebbe essere sufficiente per l'esame della nota trasmessa dal Governo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 21.

La seduta, sospesa alle 20.10, riprende alle 21.15.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che, sulla base delle osservazioni trasmesse dal Governo, la Commissione deve esprimere il parere all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame come modificato in sede referente dalle Commissioni I e VIII.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3146-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 8, comma 5-*bis*, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

appare necessario modificare il comma 6 dell'articolo 8, facendo riferimento non più agli oneri recati dall'articolo medesimo, ma agli specifici commi dello stesso, in considerazione dell'introduzione degli ulteriori commi 5-*bis*, 6-*bis*, 6-*ter* e

6-*quater*, conseguentemente adeguando la formulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 16;

andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un coordinamento tra gli articoli 32-*ter*, in materia di semplificazione relativa alle infrastrutture di ricarica elettrica e 33-*ter* in tema di manomissione e di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica, in considerazione del contenuto analogo delle due disposizioni, modificando l'articolo 32-*ter* e sopprimendo, conseguentemente, l'articolo 33-*ter*;

all'articolo 33-*quater*, che prevede la possibilità di avvalersi, nel destinare le partite finanziarie relative agli oneri di sistema alla CSEA, di un soggetto terzo, appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 34 appare necessario sopprimere il comma 01, che prevede che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici siano da considerare rifiuti urbani ai fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, dal momento che tale disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione alla TARI, non quantificati e privi di copertura finanziaria;

all'articolo 36-*bis*, appare necessario precisare che il finanziamento delle spese per il dissesto idrogeologico si riferisce esclusivamente alle spese di investimento, rimodulando conseguentemente la ripartizione temporale degli oneri e la relativa copertura finanziaria sul triennio 2021-2023;

all'articolo 36-*ter*, appare necessario prevedere che il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico possa

attuare gli interventi ivi previsti nel limite delle risorse allo scopo destinate;

al medesimo articolo 36-ter, andrebbe valutata l'opportunità, al comma 8, di sopprimere il riferimento al comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 in modo di escludere una sovrapposizione tra tale disposizione e quanto previsto dal comma 14 del medesimo articolo 36-ter;

all'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, appare necessario integrare la disposizione prevedendo la rivalutazione annuale degli importi dei canoni cui sono soggetti gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il versamento dei canoni medesimi entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

all'articolo 48, comma 4, concernente l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento degli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, appare necessario sopprimere la limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, ai soli lavori di cui al successivo comma 7, primo periodo, al fine di escludere un contrasto con la disciplina europea di cui alla cosiddetta direttiva Ricorsi (2007/66/CE) – con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica –, che prevede che uno Stato membro consenta, in luogo del subentro nel contratto pubblico già concluso, una tutela risarcitoria per equivalente, essendo quest'ultima una misura sufficiente ad assicurare l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell'operatore economico non aggiudicatario;

all'articolo 54, comma 2-bis, appare necessario introdurre una clausola di neu-

tralità finanziaria volta a prevedere le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che vi provvederà nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 64, comma 6-bis, è necessario prevedere espressamente che per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma sia autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

all'articolo 64, comma 6-quater, appare necessario eliminare la previsione dell'incremento della corrispondente dotazione organica del Ministero dell'istruzione con riferimento alle facoltà assunzionali previste per il medesimo Ministero, individuando puntualmente, altresì, le risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi alle procedure concorsuali;

all'articolo 64, comma 6-sexies, con riferimento all'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione di euro 300.000 per l'anno 2021 e di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, appare necessaria una riformulazione della citata disposizione volta a prevedere, da un lato, che con apposito decreto di natura regolamentare venga definita la tipologia dell'incarico di prima fascia, dall'altro, che gli oneri che ne derivano siano rimodulati e configurati come limite di spesa;

rilevata, altresì, la necessità:

all'articolo 32-quater, recante semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28

del 2011, come sostituito dal comma 1 del citato articolo 32-*quater*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 39-*sexies*, capoverso Art. 234, recante misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che alla sua attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 65-*bis*, recante proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria in termini di mera attuazione dell'articolo medesimo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, espungendo il riferimento "agli oneri" dallo stesso derivanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, dopo le parole: dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, inserire le seguenti: commi da 1 a 5-bis,.

*All'articolo 32-*quater*, comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*All'articolo 33-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 34, sopprimere il comma 01.

*All'articolo 36-*bis*, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

All'articolo 36-ter, comma 9, sostituire la parola: attua con le seguenti: può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,.

All'articolo 39-sexies, comma 1, capoverso Art. 234, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

All'articolo 48, comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,.

All'articolo 54, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 2.765.488,95 euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022;

al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: con incremento della corrispondente dotazione organica ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;

al comma 6-quinquies sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022;

al comma 6-sexies sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata;

al comma 6-sexies, quarto periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 euro per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede.

All'articolo 65-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

a) All'articolo 32-ter, comma 1, lettera b), capoverso 14-bis, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura con le seguenti: per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura;

al secondo periodo, dopo la parola: rilascia inserire le seguenti: entro trenta giorni.

Conseguentemente, si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 33-ter.

b) All'articolo 36-ter, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4 ».

La Viceministra Laura CASTELLI, nel concordare con la proposta di parere della relatrice, fa presente, in particolare, con riguardo alla richiesta di soppressione dell'articolo 34, comma 01, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, a mero titolo precauzionale, che l'emendamento approvato, nel richiamare la definizione di « rifiuto urbano » di derivazione comunitaria, potrebbe comportare eventuali interlocuzioni ed esigenze di approfondimento con la Commissione europea, considerato che all'articolo 183 comma 1, lettera b-quinquies), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è indicato l'ambito di applicazione di tale definizione. Aggiunge, inoltre, che, potendone scaturire l'eventuale esclusione dei rifiuti in argomento dall'ambito di gestione dei comuni, posto che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, erano definiti « rifiuti speciali assimilati agli urbani » e quindi rientranti nel campo di applicazione del servizio pubblico, potrebbe derivarne una incidenza sull'applicazione della TARI con conseguente impatto sulle entrate degli enti locali.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve

sospensione della seduta per consentire ai deputati di esaminare attentamente la proposta di parere della relatrice, al fine di essere in grado di esprimere un voto consapevole sulla medesima proposta. Chiede, inoltre, alla rappresentante del Governo di trasmettere alla Commissione la relazione tecnico-finanziaria relativa al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione.

La Viceministra Laura CASTELLI, evidenziando che la nota della Ragioneria generale dello Stato, già distribuita alle ore 20 della giornata odierna, dà conto delle ragioni per cui risulta necessaria la soppressione del comma 01 dell'articolo 34 e che il suo intervento precedente era volto esclusivamente a rendere alcune precisazioni in merito, assicura che farà in modo che la relazione tecnico-finanziaria testé illustrata sia trasmessa al più presto alla Commissione.

Silvia FREGOLENT (IV), in merito al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione, nel segnalare che la definizione italiana di « rifiuto assimilato » è un *unicum* nel panorama europeo tant'è che in occasione dell'adozione delle direttive europee in materia di economia circolare tale espressione non si è potuta tradurre in modo soddisfacente, ritiene che il citato comma 01 non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché tali rifiuti ad oggi sono gestiti da diverse cartiere, che comunque continuerebbero a svolgere tale attività. In proposito, rileva, infatti, che lo scopo del citato comma 01 è quello di evitare il rischio, sottolineato anche dal Ministero della transizione ecologica, che, con una interpretazione estensiva della direttiva europea che regola la materia, le società partecipate degli enti territoriali che si occupano di rifiuti possano sottrarre la gestione dei cosiddetti « rifiuti assimilati » alle predette cartiere. Al riguardo, fa presente che se taluni comuni indicano nei propri bilanci la gestione di tali rifiuti stanno commettendo un falso in bilancio.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede di parlare sull'ordine dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, alla luce degli interventi appena svolti, convoca immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione. Quindi, replicando all'onorevole Trano, fa presente che, poiché ha appena convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ritiene di potergli concedere la parola.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) insiste per intervenire sull'ordine dei lavori poiché desidera associarsi alle richieste appena formulate dall'onorevole Lucaselli.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando all'onorevole Trano, prende atto della sua richiesta. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.35, riprende alle 22.30.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prima di passare alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice, si scusa con l'onorevole Trano per non aver notato tempestivamente la sua richiesta di intervento prima di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizza il modo con cui il Governo in generale ha gestito il provvedimento in esame, sottolineando come l'opposizione, stante l'importanza e l'urgenza del medesimo provvedimento, abbia sempre tenuto un comportamento disponibile e costruttivo nel corso dell'intero esame in sede referente. In proposito, ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato proposte emendative finalizzate a migliorare il processo di semplificazione, anche al fine di sanare la situazione creata dallo stesso decreto-legge, che, non intervenendo direttamente sul codice degli appalti, crea un legislazione parallela allo stesso, deter-

minando una rischiosa dicotomia tra le procedure ordinarie, che restano caratterizzate da un'inaccettabile lentezza, e quelle relative all'attuazione del PNRR, che, invece, giovano di una forte accelerazione.

Quanto al comma 01 dell'articolo 34, di cui la relatrice ha proposto la soppressione, ricorda che Fratelli d'Italia aveva presentato nelle Commissioni di merito la proposta emendativa da cui esso deriva e, poiché in quella sede il Governo aveva espresso un parere favorevole, crede che, alla luce della proposta di soppressione della relatrice, l'Esecutivo non abbia compiuto tutti i passaggi necessari per giungere a tale parere. Esprime, inoltre, perplessità sulla motivazione con cui la Viceministra Castelli ha giustificato la richiesta di soppressione, dato il tenore dubitativo della relazione tecnico-finanziaria da quest'ultima illustrata. In proposito, ritiene che sarebbe stato opportuno ricevere anche le informazioni relative alle modalità con cui la disposizione del citato comma 01 può incidere sui bilanci dei comuni, poiché, a suo avviso, tale disposizione non determina assolutamente una perdita economica per gli enti territoriali.

In generale, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un fallimento del Governo e della maggioranza, poiché non determinerà una reale semplificazione. Tuttavia, concedendo il beneficio del dubbio a una parte del provvedimento, che, a suo avviso, può essere considerata favorevolmente, annuncia il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia. Annuncia, inoltre, che il suo gruppo ha intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea che riproduca il contenuto del comma 01 dell'articolo 34, poiché, a suo avviso, il tema va maggiormente approfondito.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), ringraziando il presidente per le scuse, sottolinea come il provvedimento in esame sia, ancora una volta, la dimostrazione che quello che interessa veramente alla maggioranza è la spartizione delle risorse economiche disponibili e delle proposte emendative da approvare e che ciò ha provocato continui ritardi e sospensioni nel corso dell'esame in sede referente. In proposito,

ricorda che il suo gruppo ha sempre sottolineato il rischio che alcune proposte emendative su cui il Governo e i relatori avevano espresso parere favorevole avrebbero comportato perdite per l'Erario e sarebbero andate solo a vantaggio di determinati soggetti e non della collettività, come, a suo parere, era già avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge « Sostegni-bis ». Al riguardo ritiene che la vera ricchezza del nostro Paese è la piccola e media impresa, che, tuttavia, il Governo lascia da parte per agevolare le multinazionali e le grandi imprese. Ciò, a suo avviso, determina un enorme danno alla tutela ambientale, che – ricorda – era uno dei cavalli di battaglia di numerose forze politiche che oggi sostengono il Governo Draghi. In proposito porta alcuni esempi di norme contenute nel provvedimento in esame, come la possibilità di installare campi fotovoltaici o di raddoppiare l'altezza delle torri eoliche senza la valutazione di impatto ambientale, a danno del panorama del nostro Paese, che è tanto apprezzato dal turismo straniero. Cita, altresì, la norma relativa alla possibilità di utilizzare il *superbonus* del 110 per cento per sanare gli abusi edilizi. Per tutte le motivazioni illustrate annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Mauro DEL BARBA (IV), pur esprimendo rammarico per la proposta di soppressione del comma 01 dell'articolo 34, recando tale disposizione un contenuto senz'altro condivisibile, come del resto bene argomentato dall'onorevole Lucaselli, ritiene tuttavia che il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione debba rappresentare la priorità nella valutazione da parte della Commissione bilancio dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Tanto premesso, auspica altresì che sin dall'immediato futuro, a partire dagli ordini del giorno che saranno presentati in Assemblea su tale materia, possa realizzarsi una fattiva convergenza tra Governo e Parlamento, i cui reciproci rapporti dovrebbero a suo avviso essere costantemente improntati a massima trasparenza e vicendevole collaborazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 14 luglio e in conformità a quanto evidenziato nella documentazione depositata nella odierna seduta antimeridiana, rappresenta quanto segue.

La partecipazione eventuale di autorità « civili e militari » alle sedute del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso di spese aggiuntivo, giacché le predette autorità potranno prendere parte alle riunioni in qualità di figure istituzionali.

Il richiamo alle risorse disponibili ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 12, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la disciplina del relativo contingente di personale, è da intendersi riferito come limite massimo della spesa imputabile alla istituzione Agenzia.

All'articolo 8, l'istituzione del Nucleo per la cybersicurezza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che per la partecipazione allo stesso non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il finanziamento iniziale dell'Agenzia previsto dall'articolo 18 sarà rideterminato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, conformemente alla vigente disciplina contabile, che consente di apportare con la seconda sezione della medesima legge di bilancio incrementi o riduzioni di stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.

All'articolo 12, comma 1, il richiamo al personale per il quale il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia è da intendersi riferito al solo personale di ruolo alle dipendenze dell'Agenzia di cui alla lettera *a*) del successivo comma 2.

Gli effetti finanziari derivanti dalla procedura di accertamento e assegnazione di risorse, anche in conto residui, al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, nonché quelli relativi alla riassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi derivanti dalle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi della legislazione vigente, sono compatibili con gli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non incidono pertanto sui saldi di bilancio.

Le attività di ausilio prestate da organi centrali del Ministero dell'interno a beneficio dell'Agenzia, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, rivestono natura amministrativa e saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le risorse del Fondo per esigenze indifferibili utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo 18, comma 2, risultano effettivamente disponibili, anche in considerazione dell'incremento del Fondo medesimo disposto ai sensi del successivo comma 3.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3161 Governo, di conversione in legge del decreto-

legge n. 82 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la partecipazione eventuale di autorità "civili e militari" alle sedute del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso di spese aggiuntivo, giacché le predette autorità potranno prendere parte alle riunioni in qualità di figure istituzionali;

il richiamo alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 12, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la disciplina del relativo contingente di personale, è da intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia;

all'articolo 8, l'istituzione del Nucleo per la cybersicurezza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che per la partecipazione allo stesso non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

il finanziamento iniziale dell'Agenzia previsto dall'articolo 18 sarà rideterminato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, conformemente alla vigente disciplina contabile, che consente di apportare, con la seconda sezione della medesima legge di bilancio, incrementi o riduzioni agli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente;

all'articolo 12, comma 1, il richiamo al personale per il quale il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della

Banca d'Italia è da intendersi riferito al solo personale di ruolo alle dipendenze dell'Agenzia di cui alla lettera *a*) del successivo comma 2;

gli effetti finanziari derivanti dalla procedura di accertamento e assegnazione al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, delle risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, nonché quelli relativi alla riassegnazione a favore dell'Agenzia dei proventi derivanti dalle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi della legislazione vigente, sono compatibili con gli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non incidono pertanto sui saldi di bilancio;

le attività di ausilio prestate da organi centrali del Ministero dell'interno a beneficio dell'Agenzia, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, rivestono natura amministrativa e saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo 18, comma 2, risultano effettivamente disponibili, anche in considerazione dell'incremento del Fondo medesimo disposto ai sensi del successivo comma 3;

ritenuto che:

il richiamo alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione dei regolamenti, contenuto agli articoli 6 e 12 debba essere più puntualmente riferito alle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

ai fini di consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia, appare necessario prevedere che i regolamenti di cui agli articoli 6 e 12 siano adottati previo parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

all'articolo 8 appare necessario introdurre una specifica clausola di neutralità relativa alla partecipazione al Nucleo per la cybersicurezza da parte di tutti i suoi componenti, analogamente a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, con riferimento alla composizione integrata del Nucleo stesso;

all'articolo 12, comma 1, appare necessario precisare che il trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia spetta al solo personale dell'Agenzia di cui alla lettera *a*) del successivo comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili con le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: del COPASIR inserire le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per il personale dell'Agenzia aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettera *a*).*

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili con le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

All'articolo 12, comma 8, dopo le parole: del COPASIR inserire le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 23.10.

ALLEGATO 1

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 211703 del 19/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VII

Rif. Prot. Entrata n. 193987/2021
Rif. Mail Ufficio legislativo economia dell'1.07.21
e mail Servizio bilancio dello Stato del 13.07.2021

Al Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e p.c. All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AC 3161 – Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – DOSSIER Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati – versione definitiva.

È stata esaminata la versione definitiva, trasmessa con mail del 13 luglio u.s., del dossier concernente la verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, riguardante il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica, per quanto di competenza, quanto segue.

Articolo 4 “Comitato interministeriale per la cybersicurezza”: in riferimento al **comma 5**, il Servizio bilancio, pur tenendo conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni del predetto comma, rileva, al fine di confermare la neutralità delle stesse, la necessità di acquisire una valutazione del Governo volta ad escludere, nei confronti delle “*autorità civili e militari*” che possono essere chiamate a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale, la corresponsione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, e rimborso spese aggiuntivo rispetto a trattamenti già spettanti ai sensi della previgente legislazione.

Al riguardo, nel confermare quanto indicato nella relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle suddette disposizioni, si evidenzia, altresì, che la partecipazione delle “autorità civili e militari” alle sedute del Comitato interministeriale, non comporta la corresponsione di alcun emolumento o rimborso spese aggiuntivo in quanto chiamate a partecipare alle riunioni in qualità di figure istituzionali. Si rinvia comunque agli elementi che potranno fornire le Amministrazioni coinvolte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articoli 5-7, 11,12 e 18 “Agenzia per la cybersicurezza nazionale-organizzazione e funzioni e disposizioni in materia di personale”: il Servizio bilancio evidenzia che per far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (articoli 5-7 e 12) viene previsto un fondo con una dotazione di euro 2.000.000 per il 2021, euro 41.000.000 per il 2022, euro 70.000.000 per il 2023, euro 84.000.000 per il 2024, euro 100.000.000 per il 2025, euro 110.000.000 per il 2026 ed euro 122.000.000 annui a decorrere dal 2027 (articolo 18, commi 1 e 2). In proposito, il Servizio bilancio rileva che andrebbe preliminarmente acquisito l’avviso del Governo riguardo l’effettiva possibilità di configurare la spesa in questione entro limiti massimi, tenuto conto che la stessa appare prevalentemente riferita ad oneri di personale caratterizzati da una ridotta modulabilità.

Inoltre, con riguardo alle funzioni assegnate all’Agenzia (articolo 7), pur considerando che, come riferito dalla relazione tecnica, molte di queste derivano dal conferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e all’Agenzia per l’Italia digitale, e che l’assetto organizzativo dell’Agenzia viene delineato dal provvedimento in esame “*nei limiti delle risorse finanziarie disponibili*” (articolo 12, comma 2), andrebbe chiarito se tale limite debba intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia oppure come limite a valere sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il Servizio bilancio chiede di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle somme stanziare, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità delle norme, atteso che la relazione tecnica, con riferimento specifico ai limiti di spesa, riporta, con riguardo a ciascuna annualità, le componenti d’onere riferite a spese di personale, spese di funzionamento e spese per servizi informatici e professionali senza esplicitare i dati sottostanti i predetti limiti di spesa e non sono riportate le quantificazioni specificatamente

riferite alla spesa per le diverse categorie di personale. I suddetti dati ed elementi andrebbero forniti con specifico riguardo:

- agli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia (direttore generale, vice direttore e Collegio dei revisori dei conti). Inoltre, il Servizio bilancio rileva che il numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti appare indeterminato, non essendo definito dalla disposizione ma demandato ad un successivo regolamento in merito al quale non viene prevista una fase di verifica parlamentare (articolo 6, commi 2 e 3).

Al riguardo, con riferimento al numero dei componenti del Collegio dei revisori, lo stesso sarà definito da un successivo regolamento ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge in esame.

Per quanto concerne gli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia, gli stessi saranno determinati secondo la normativa vigente, nelle more dell'emanazione del DPCM di cui all'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- al trattamento economico del "personale dell'Agenzia" che viene parificato a quello in godimento dei dipendenti della Banca d'Italia (articolo 12, comma 1). In particolare, il Servizio bilancio rileva che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva platea interessata alla predetta disposizione atteso che tale parificazione, come sembrerebbe dedursi stando alla lettera della disposizione, viene riferita alla generalità del personale (comprensivo di quello di ruolo, di quello a contratto, degli eventuali esperti e di quello del Ministero della difesa di cui viene prevista la possibilità d'impiego).

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata.

- alla ripartizione tra le diverse categorie di personale. Il Servizio bilancio rileva in proposito che, mentre il personale a tempo indeterminato e gli esperti vengono individuati nei limiti di contingenti massimi, la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato nonché l'impiego di personale del Ministero della difesa vengono demandati a successivi strumenti di normazione secondaria, con riferimento ai quali non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei connessi oneri [articolo 12, comma 2, lett. e), e comma 8]. In proposito il Servizio bilancio ritiene che andrebbero acquisite indicazioni riguardo anche al predetto personale, tenuto conto che i limiti di spesa indicati dalla Relazione tecnica sono riferiti in modo indistinto a tutto il personale (a tempo determinato ed indeterminato).

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata.

• alla dotazione organica dell'Agenzia, all'interno della quale viene individuato un numero complessivo di personale di ruolo di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale (articolo 12, comma 4). Al riguardo, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe fornito un quadro della proiezione almeno decennale dei relativi oneri (comprensivi delle componenti fondamentali ed accessorie dei trattamenti economici) al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata.

Inoltre il Servizio bilancio evidenzia come, posto che le esigenze finanziarie dell'Agenzia sono state individuate e coperte dal presente decreto, lo stanziamento annuale rinviato alla legge di bilancio dall'articolo 11, comma 1, in esame, sembrerebbe riferito ad eventuali fabbisogni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla relazione tecnica e coperti direttamente dal provvedimento in esame. In tal caso, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in quanto:

a) ove il finanziamento ulteriore dell'Agenzia fosse una semplice eventualità, la previsione sarebbe una mera specificazione di quanto già previsto, in relazione ai contenuti del disegno di legge di bilancio, dagli articoli 21 e 23 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai cui sensi – in sintesi – nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere proposti rifinanziamenti o definanziamenti di spese autorizzate entro limiti massimi da disposizioni legislative;

b) nell'ipotesi in cui, invece, si trattasse di effetti finanziari prevedibili in base alla configurazione e alle funzioni dell'Agenzia, la quantificazione e la copertura degli oneri dovrebbe essere – ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della medesima legge di contabilità – “contestuale” alle norme istitutive, e non rinviata a provvedimenti successivi o alla legge di bilancio.

Al riguardo, in relazione alla dotazione del fondo di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, e al meccanismo di finanziamento determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, si rappresenta che il quadro finanziario della normativa in analisi è ascrivibile all'ipotesi indicata con la lettera a) dal presente Dossier ovvero una mera specificazione di eventuali maggiori oneri di finanziamento dell'Agenzia, fermo restando che gli stessi sono già coperti nell'ambito del provvedimento in esame.

Infine, con riferimento al comma 2 dell'articolo 11, ai cui sensi costituiscono entrate

dell'Agenzia i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 65/2018, del decreto-legge n. 105/2019 e del decreto legislativo n. 259/2003, il Servizio bilancio chiede conferma che la riassegnazione a spesa dei predetti proventi non incida su entrate iscritte nei tendenziali o su altre destinazioni di spesa previste a legislazione previgente.

Inoltre, in merito all'art. 18, comma 3, che prevede una procedura di accertamento e assegnazione ad un fondo di spesa (Fondo esigenze indifferibili), a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia, di risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, si chiede conferma che il profilo di spesa connesso all'impiego di tali risorse sia compatibile con quello già scontato nelle previsioni tendenziali.

Al riguardo, per le sopracitate disposizioni, si conferma che gli effetti derivanti dalle stesse sono compatibili e non incidono sui saldi tendenziali di finanza pubblica previsti in bilancio.

Per quanto concerne l'attività di collaborazione tra l'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali, la cui disciplina viene demandata alla stipula di appositi protocolli d'intenti, è richiesta conferma al Governo, che tale collaborazione, come previsto dalla norma (articolo 7, comma 5), venga attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Articoli da 8 a 10 - Nucleo per la cybersicurezza e gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza.

Il Servizio bilancio della Camera dei deputati, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità della norma, con specifico riguardo all'esclusione di emolumenti e gettoni di presenza ai partecipanti ai lavori del Nucleo per la cybersicurezza, chiede di avere maggiori chiarimenti circa la portata applicativa della norma, che sembra esplicitare tale esclusione solo con riferimento alle riunioni del Nucleo in formato integrato quando è tenuto ad affrontare le situazioni di crisi di natura cibernetica (articolo 10, comma 3) e non in via generale quando il Nucleo opera a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza (articoli 8 e 9).

Al riguardo, nel ribadire quanto asserito in relazione tecnica ovvero che per la partecipazione al Nucleo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese e che la disposizione, pertanto, non introduce nuovi o maggiori, oneri per la finanza pubblica, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, il Servizio bilancio rammenta che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e, nel rinviare in proposito alle osservazioni già formulate con riferimento al predetto articolo 7, specifica che andrebbe precisato se detta funzione sia sostenibile nel quadro delle risorse previste per la medesima Agenzia.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

Il Servizio bilancio della Camera dei deputati rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che l'Agenzia svolga alcune funzioni proprie “*con l'ausilio*” di organi centrali del Ministero dell'interno. Pertanto, richiede di acquisire dati ed elementi di valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'eventuale aggiunta di nuovi compiti amministrativi in capo a strutture ministeriali le cui risorse sono dimensionate per le attribuzioni ordinarie che alle stesse fanno capo.

Al riguardo, nel ribadire quanto asserito in relazione tecnica ovvero che trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, confermando che le attività di ausilio e avvalimento da parte del Ministero rivestono natura amministrativa e che le stesse dovranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno.

Articolo 18 – Disposizioni finanziarie

Il Servizio bilancio evidenzia che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativi all'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 del provvedimento¹⁵, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2021, 41 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 84 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 110 milioni di euro per il 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui

dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce di ciò, il Servizio bilancio ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione del suo incremento disposto dal successivo comma 3, che prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del citato Fondo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146-A Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 213753 del 21/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 212318/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 3146/A - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nel segnalare che in allegato (all.1) alla presente nota sono riportate osservazioni e riformulazioni di carattere formale, per quanto di competenza, ai fini dell'ulteriore corso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente quanto segue.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA

Articolo 34. (Cessazione della qualifica di rifiuto)

Comma 01 (emendamento 34.1. 34.12. 35.88. 35.22. nuova formulazione)

La disposizione prevede che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici sono da considerare rifiuti urbani ai fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo.

Al riguardo, alla luce del parere del Dipartimento delle finanze, la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione alla TARI, non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Art. 32-quater (emendamento 32.05) - Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori.

La modifica intende sostituire il comma 7 dell'art. 15 del d.lgs. n. 28/2011, prevedendo che i titoli di qualificazione di installatore di caldaie, attualmente resi pubblici per via informatica dal soggetto che li rilascia, vengano invece inseriti dalle CCIAA competenti per territorio nelle visure camerali delle imprese.

Al riguardo, è necessario che venga predisposta la **relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico** che fornisca puntuali dettagli volti a chiarire l'impatto finanziario che potrebbe derivare dalle disposizioni in esame sui bilanci delle CCIAA, quantificandone eventualmente gli oneri e individuando idonea copertura finanziaria. In assenza di tali elementi si esprime **parere contrario**.

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI
SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

Articolo 8 - Coordinamento della fase attuativa.

comma 5-bis (emendamento 8.2) Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente integrazione.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai Tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."

Comma 6 Si rappresenta la necessità che il comma sia modificato come segue, facendo riferimento non più agli oneri recati dall'articolo, ma dagli specifici commi del medesimo, in considerazione dell'introduzione degli ulteriori commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater (**emendamenti 8.2 e 8.1**) che ne rendono inconferente l'attuale tenore testuale:

“6. Per l’attuazione dei commi da 1 a 5-bis del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l’anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16”.

Conseguentemente, si rappresenta la necessità di modificare come segue l’articolo 16, comma 1, alinea, dell’art. 16:

“1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l’anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede”.

Art. 33-bis. (emendamento 33.090) - (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

Considerato che la disposizione prevede la possibilità di avvalersi, nel destinare le partite finanziarie relative agli oneri di sistema alla CSEA, di un soggetto terzo, è necessario acquisire una puntuale relazione tecnica al fine di verificare che dalla medesima norma non derivino nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che quella pervenuta dal MITE si limita ad asserire la natura ordinamentale.

Occorre comunque che venga inserita apposita clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:

“All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Articolo 36-bis (emendamento 36.031) - Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.

Si rende necessaria la seguente riformulazione con modifiche evidenziate in grassetto in relazione alla necessità di precisare che il finanziamento delle spese per il dissesto idrogeologico avvenga solo spese di investimento. Ciò in coerenza con la modalità di copertura indicata nella norma:

*“1. Per sostenere gli interventi **per spese in conto capitale** della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico ~~e per contenere in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni~~, le somme iscritte ~~nel capitolo 7499~~ nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per l’anno 2023 ~~40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022~~.”*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 ~~178 e seguenti~~, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ~~per ciascuno degli anni 2021 e 2022.~~"

Art. 36-ter. (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

Comma 9 (subemendamento 0.36.041.19)

Al riguardo, si fa presente che la proposta assegna al Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico l'attuazione di interventi che sembrerebbero essere ulteriori rispetto a quelli già rientranti nella sua sfera di competenze, senza specificare con quali risorse lo stesso debba provvedere.

Pertanto, anche in considerazione di quanto affermato nella relazione tecnica pervenuta dal MITE, ai fini dell'ulteriore corso, per escludere che dalla proposta possano derivare oneri per la finanza pubblica, la disposizione va riformulata come segue:

9. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, ~~attua~~ può attuare, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque."

Articolo 40. (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari) (emendamenti 40.6. 40.47. 40.67. nuova formulazione)

Il **comma 5-ter** introduce una disciplina in materia di tariffa standard annua per occupazione suolo pubblico.

Ai fini dell'ulteriore corso la disposizione va riformulata come segue, sulla base di quanto segnalato dal competente Dipartimento delle finanze:

5-ter. Dopo il comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente:

831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del precedente comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"

Art. 54, comma 2-bis (emendamento 54.2)

Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente integrazione.

"2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione.»"

Articolo 64. (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca) (emendamento 64.16. nuova formulazione)

comma 6-bis: verificata la quantificazione degli oneri assunzionali e tenuto conto della necessità di individuare puntualmente anche le risorse necessarie alla copertura delle spese delle procedure concorsuali del Ministero dell'università e della ricerca, **ai fini dell'ulteriore corso è necessario riformulare come segue.**

comma 6-ter. Nulla da osservare tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica.

comma 6 - quater. Si prevede che il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali e con incremento della corrispondente

dotazione organica un contingente di alta professionalità pari a 50 unità da inquadrare Nell'Area III, posizione economica F3.

Al riguardo, tenuto conto dei dati risultanti dall'ultimo piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 da cui risultano vacanze di organico al 31 dicembre 2022 pari a 104 unità, si fa presente che l'ulteriore corso della proposta resta subordinato **all'espunzione, al primo periodo del comma in esame, delle seguenti parole: "con incremento della corrispondente dotazione organica"**. Inoltre, occorre individuare puntualmente anche le risorse necessarie alla **copertura delle spese delle procedure concorsuali** del Ministero dell'istruzione.

Comma 6-quinquies: verificata la quantificazione degli oneri assunzionali, **è necessario riformulare come segue.**

Comma 6-sexies: Con riferimento all'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione di euro 300.000 per l'anno 2021 e di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, la relazione illustrativa pervenuta dal Ministero dell'istruzione fa presente che tale misura si rende necessaria in considerazione del fatto che, a seguito della ripartizione del personale della diretta collaborazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, la disponibilità di risorse destinate alle indennità da riconoscere al personale è diminuita e attualmente il budget a disposizione è parametrato su 130 unità, ma il numero di personale impiegato è proporzionalmente aumentato e continuerà ad aumentare, in relazione alle accresciute competenze che ricadranno sugli Uffici di diretta collaborazione, anche a seguito delle riforme connesse al PNRR e delle nuove politiche pubbliche dell'istruzione. Di conseguenza la media pro-capite si è notevolmente ridotta. L'incremento permetterebbe di ridurre il gap esistente tra la quota pro-capite degli Uffici di diretta di collaborazione Ministero dell'istruzione e quella degli altri Ministeri. La relazione tecnica nel riportare degli esempi di media delle indennità di diretta collaborazione di altri Ministeri evidenzia la necessità del potenziamento richiesto.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che destinatari dell'indennità di diretta collaborazione non sono tutte le 130 unità indicate all'art. 9, comma 1, del DPCM 167/2020 come indicato nella relazione illustrativa ma da queste unità dovranno essere detratte almeno le sei unità di livello dirigenziale non generale e una unità dirigenziale di livello generale comprese in detto contingente come indicato al comma 2 dello stesso DPCM 167/2020 ed in linea con quanto evidenziato dal Ministero dell'Università e della ricerca in relazione al comma 6-ter (dove vengono indicate 123 unità destinatarie dell'indennità per il Ministero dell'istruzione). Inoltre la RT non evidenzia il nuovo importo medio dell'indennità di diretta collaborazione che verrebbe raggiunto con l'incremento della dotazione finanziaria proposta.

In ogni caso, attesa la indeterminatezza della attribuzione delle posizioni dirigenziali, al fine di evitare un eccesso di copertura laddove i costi unitari dovessero in concreto risultare inferiori a quelli indicati, ai fini dell'ulteriore corso si trasmette una riformulazione volta a prevedere che con decreto venga definita la tipologia dell'incarico di prima fascia e gli oneri connessi corretti e che la copertura sia configurata come limite di spesa.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche ai commi 6-bis, 6-quater, 6-quiues e 6-sexies:

6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro ~~2.765.488,95~~ 2.760.845 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-ter. [omissis]

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ~~con incremento della corrispondente dotazione organica~~, un

contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa ~~di euro 979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 5.246.504,48 2.236.523~~ a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione ~~la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata~~ di tre posizioni dirigenziali di livello generale. ~~prima fascia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento~~

della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.400 per l'anno 2021 e di euro a 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, a cui si fa fronte si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

I

Prof. Pisanotto

ALLEGATO 1

ULTERIORI OSSERVAZIONI E RIFORMULAZIONI

OSSERVAZIONI

Art. 33-bis. (emendamento 33.090) - (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

Ferma restando la richiesta di relazione tecnica e di riformulazione necessaria ai fini dell'ulteriore corso della disposizione, si segnala alla valutazione politica che l'emendamento, nel consentire di rideterminare le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema anche avvalendosi di un soggetto terzo, lascia margini di incertezza sui profili attuativi e potrebbe determinare maggiori costi per l'attività di riscossione, che potrebbero essere posti a carico degli oneri generali di sistema, in controtendenza con le iniziative assunte dal Governo per il contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico, da ultimo con l'articolo 3 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99.

Art. 36-ter. – (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)**Comma 7, lettera a) (subemendamento 0.36.041.21)**

Si prevede che gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico ed i rispettivi cronoprogrammi, vengano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica *“previa intesa con i Presidenti di ciascuna regione territorialmente competente”*.

Sul punto, si segnala che il MITE ha rappresentato criticità che possono avere un impatto anche sulla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR. Infatti, secondo quanto rilevato, la disposizione comporterebbe un rallentamento della programmazione degli interventi contro il dissesto, con la possibile perdita delle risorse a tal fine destinate a causa del mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle stesse.

Articolo 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Con nota prot. n. 1081 del 20.07.2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato la necessità di apportare la seguente modifica al **comma 4** dell'art. 48 del D.L. 77/2021, finalizzata a conformare la disposizione alla disciplina recata dalla Direttiva 2007/66/CE (c.d. *“Direttiva ricorsi”*) e ad evitare il conseguente rischio di possibili procedure di infrazione:

“4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, ~~relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo~~, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sulla modifica richiesta dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

RIFORMULAZIONI DI CARATTERE FORMALE

Art. 32-ter. (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica) - comma 1, lettera b), (emendamento 32.06)

Art. 33-ter Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica) (emendamento 33.0101)

Le due disposizioni sono di contenuto analogo. Una andrebbe espunta o comunque risulta necessario un coordinamento.

Articolo 36-ter. (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico) (emendamento 36.041)

Il comma 8, modifica il comma 5 dell'art. 7 DL 133/2014 mentre il **comma 14**, abroga lo stesso comma 5. Appare opportuno un coordinamento